



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 2-2021
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

32



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Criteria per la valutazione dei contributi

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

*Distinzione degli ordini e bis in idem tra giurisdizione canonica e statale. Riflessioni a partire dalla sentenza Corte di Cassazione n. 34576/2021**

Distinction of orders and bis in idem between canonical and national jurisdiction. Reflections starting from Criminal Court of Cassation judgment no. 34576/2021

ALESSANDRO NEGRI

RIASSUNTO

Recentemente, la Corte di Cassazione si è espressa sulla possibilità di sottoporre a procedimento penale un chierico già giudicato per gli stessi fatti avanti alla giustizia canonica. La sentenza, condivisibile quanto a iter motivazionale ed esito finale, offre l'occasione di ragionare anche su altri aspetti che emergono dalla vicenda in commento, dall'eventuale configurabilità di un divieto di doppio binario sanzionatorio all'ipotesi in cui i due giudizi si svolgessero parallelamente e, dunque, le due condanne fossero contestuali, fino ai limiti di tollerabilità, da parte dell'ordinamento secolare, all'esecuzione di una pena confessionale.

PAROLE CHIAVE

Bis in idem; distinzione degli ordini; giurisdizione; pena

ABSTRACT

Recently, the Court of Cassation ruled on the possibility of subjecting a cleric who had already been judged for the same facts before the canonical justice system to new criminal proceedings. The ruling, which is worthy of support in terms of its reasoning and final outcome, offers an opportunity to discuss other aspects of the case, from the possibility of a ban on double jeopardy to the hypothesis that the two judgments were conducted in parallel and, therefore, the two convictions were concurrent, to the limits of tolerability, by the secular system, to the execution of a confessional penalty.

KEYWORDS

Bis in idem; distinction of orders; jurisdiction; penalty

SOMMARIO: 1. I fatti e i motivi di ricorso – 2. La (ir)rilevanza del divieto di bis in idem nel caso di specie – 3. Una suggestione dottrinale: il doppio binario sanzionatorio – 4. Conclusioni: i limiti di tollerabilità all'esecuzione di una pena confessionale

* Il testo della sentenza è consultabile in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, p. 804 ss.

I. I fatti e i motivi di ricorso

Con la sentenza n. 34576/2021, depositata lo scorso 17 settembre, la Sezione III Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente¹ sulla possibilità di sottoporre a procedimento un chierico già giudicato per i medesimi fatti in sede canonica, senza che ciò integri violazione del divieto di *bis in idem*.

La ricostruzione della vicenda si mostra, nel caso di specie, agevole: un sacerdote veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di atti sessuali con minorenne, dopo essere stato sanzionato per gli stessi fatti con gravi pene espiatorie² innanzi alla giurisdizione ecclesiastica. Per questo, l'imputato aveva sollevato, senza successo, questione preliminare circa il mancato rispetto del principio di *ne bis in idem* tanto davanti al Tribunale, quanto alla Corte d'Appello, per poi riproporla in sede di legittimità, deducendo, per quanto concerne i profili qui analizzati, cinque motivi di gravame³.

L'intera questione si fonda su un'interpretazione estensiva, suggerita dal ricorrente, dell'art. 649 c.p.p., secondo la quale il divieto di un nuovo giudizio, letto in conformità agli artt. 2 e 3 Cost., dovrebbe assumere portata internazionale, potendo così operare anche nei rapporti con Stati pacificamente non membri dell'Unione europea, ma con cui l'Italia intrattiene storiche relazioni di reciprocità e fiducia, come lo Stato Città del Vaticano⁴. Proprio l'art. 23, primo comma, del Trattato lateranense, infatti, dispone che “per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano (...) si applicheranno le norme del diritto internazionale”, tra cui rientrerebbe anche il divieto di *bis in idem*, sancito da svariati documenti internazionali quali la Convenzione EDU (art. 4 Prot. VII), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 50) e l'accordo di Schengen (art. 54).

¹ Conformemente a CORTE DI CASSAZIONE, III sezione penale, n. 21997/2018, commentata da LUCA BARONTINI, *Rigudicabile in Italia il chierico rimesso allo stato laicale? Il ne bis in idem tra dimensione internazionale e doppio binario sanzionatorio*, in *Diritto penale e processo*, 1, 2020, pp. 99-106. In un'altra circostanza simile (CORTE DI CASSAZIONE, III sezione penale, n. 35201/2017), il ricorso era invece stato dichiarato inammissibile, attesa la non autonoma impugnabilità dell'ordinanza del G.u.p. con cui era stata rigettata la richiesta di proscioglimento formulata dall'imputato.

² Nello specifico, il sacerdote era stato condannato, a seguito di processo penale amministrativo canonico, dal delegato dell'Arcivescovo di Pescara-Penne, con decreto penale dell'8 giugno 2015, alla pena perpetua del divieto di esercizio del ministero sacerdotale con minori di età e alle pene temporanee della sospensione dal ministero sacerdotale per tre anni e dell'obbligo di dimora presso una struttura residenziale per cinque anni (la “Oasi di Elim”).

³ Il ricorso in Cassazione consta in realtà anche di otto motivi quanto al merito della conferma della pronuncia di condanna, irrilevanti però ai fini di questo contributo.

⁴ Di seguito, per brevità, anche SCV.

Nella prospettiva dell'imputato, sarebbe dunque possibile derogare in questo caso al principio di territorialità del diritto penale, a nulla valendo il fatto che il provvedimento di condanna pronunciato in sede canonica sia un decreto emesso da un delegato nominato dal vescovo diocesano e non la sentenza di un tribunale dello SCV. A rilevare sarebbe piuttosto, secondo il ricorrente, l'irrogazione di una pena indiscutibilmente privativa della libertà personale che, dato il significativo grado di severità, consentirebbe di ritenere ostativa all'esercizio di una nuova azione penale la decisione con cui è stata comminata.

2. La (ir)rilevanza del divieto di bis in idem nel caso di specie

La questione sottoposta all'attenzione del giudice di legittimità non presenta, invero, particolari complessità.

È, del resto, immediatamente evidente l'impropria (non è dato sapere quanto inconsapevole) sovrapposizione operata dal ricorrente tra giurisdizione canonica e vaticana; lo chiarisce, peraltro, inequivocabilmente la sentenza in commento, osservando come il decreto che ha disposto la condanna del sacerdote alle menzionate pene espiatricie non sia "riconducibile nel novero dei provvedimenti adottati dai Tribunali dello Stato della Città del Vaticano, entità distinta ed autonoma rispetto alla Santa Sede (...), ma nell'ambito di quelli previsti dall'ordinamento canonico ed emanati dai Tribunali di cui al titolo II del libro VII del Codice di diritto canonico"⁵.

Anche nell'ipotesi in cui si fosse trattato di rapporti tra giurisdizioni statuali, però, e non, come nel caso di specie, tra una giurisdizione statale e una confessionale, le doglianze del ricorrente non avrebbero potuto trovare accoglimento. È certo vero che il principio/garanzia di *ne bis in idem* detiene, nel nostro ordinamento, una particolare "forza espansiva"⁶, ma ciò non significa che esso abbia valenza sovranazionale, in assenza di specifici e puntuali riconoscimenti convenzionali.

Come è noto, il primo accordo multilaterale che ha sancito un principio transnazionale di *ne bis in idem* in Europa è la Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen (art. 54)⁷, cui però lo SCV, in questa sede peraltro impropriamente scomodato dall'imputato, non ha mai aderito. Lo stesso dica-

⁵ CORTE DI CASSAZIONE, III sezione penale, n. 34576/2021, considerato in diritto, par. 1.2.

⁶ Così, testualmente, CORTE COSTITUZIONALE, n. 230/2004, considerato in diritto, par. 2.

⁷ Come ricorda JOHN A.E. VERVAELE, *Ne bis in idem: verso un principio costituzionale in UE?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, 2014, p. 47. La Convenzione (CAAS), adottata a Schengen il 19 giugno 1990 e resa esecutiva con l. 30/1993, è entrata in vigore in Italia il 26 ottobre 1997.

si per talune carte internazionali dei diritti, come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 50) e la Convenzione EDU (art. 4 del Protocollo n. 7)⁸, che hanno nuovamente previsto il divieto di *bis in idem*, ma solo con efficacia vincolante nei confronti degli Stati contraenti, tra i quali ancora non figura lo SCV.

Quest'ultimo, quindi, non ha sottoscritto alcuna convenzione, né specificamente con l'Italia, né tantomeno di carattere multilaterale, che lo impegni a rispettare il canone del *ne bis in idem*. Il divieto di doppio giudizio, poi, per citare la Consulta, non è ancora assunto a regola di diritto internazionale generale, seppure costituisca principio tendenziale cui l'ordinamento internazionale oggi si ispira⁹.

Come anticipato, però, la vicenda che ci occupa nulla ha a che fare con i tribunali vaticani, quanto, piuttosto, con la giurisdizione interna all'ordinamento canonico. Si tratta, in altre parole, di sentenze pronunciate dall'autorità ecclesiastica nell'esercizio del "diritto nativo e proprio" – così lo definisce il can. 1311 del codice di diritto canonico – "di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti"¹⁰. In quanto tale, l'esercizio del diritto in esame non genera alcun vincolo o effetto a carico dell'ordinamento giuridico italiano.

A misurarsi, infatti, non è un rapporto tra uno Stato e un altro, nel cui ambito di sovranità, comunque, il divieto di *bis in idem* rappresenta di per se stesso una notevole ingerenza¹¹, ma un rapporto tra due giurisdizioni, o "ambiti giurisdizionali", come li definisce nella pronuncia in commento la Cassazione (considerato in diritto, par. 1.3). È dunque il canone di distinzione degli ordini, sul cui sottovalutato ruolo nella vicenda si tornerà più avanti, a consentire che sul territorio italiano si eserciti un'altra sovranità, qui esplicitata con la sua classica funzione giurisdizionale¹², confinata però ai rapporti e agli

⁸ Peraltro, le due disposizioni appena citate non sono in alcun modo sovrapponibili: mentre l'art. 50 CDFUE prevede che nessuno possa essere perseguito o condannato per un reato per cui è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di sentenza penale definitiva, l'art. 4 prot. 7 CEDU dispone che "nessuno può essere perseguito o condannato dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato", non rivestendo quindi portata sovranazionale. Sottolinea tale differenza BRUNO NASCIBENE, *Il divieto di bis in idem nella elaborazione della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Sistema Penale*, 4, 2020, p. 97.

⁹ CORTE COSTITUZIONALE, n. 58/1997, considerato in diritto, par. 6.

¹⁰ V. *ex multis* ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1996, p. 2 ss.; VELASIO DE PAOLIS, *La potestà coattiva nella Chiesa*, in AA. VV., *Le sanzioni nella Chiesa*, Glossa, Milano, 1997, p. 25 ss.

¹¹ Sul punto, v. NICOLA RECCHIA, *Il principio europeo del ne bis in idem tra dimensione interna e internazionale. Brevi riflessioni alla luce della sentenza della Corte di giustizia Spasic*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3, 2015, pp. 71-82.

¹² GIUSEPPE CASUSCELLI, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 179, nota 77, ricorda appunto che "le norme dell'ordinamento canonico, sia sostanziali che

interessi afferenti all'ordine spirituale della Chiesa. In quell'ambito, appunto, le confessioni mantengono pacificamente uno spazio di autonomia, la cui completa separazione dalla sfera statale non solo non richiede il rispetto di alcun vincolo di *ne bis in idem*, ma, al contrario, può legittimamente imporre il doppio giudizio penale.

Qualora l'ordinamento civile, infatti, abdicasse alla propria potestà punitiva, rinuncerebbe anzitutto a uno dei connotati vitali della sua autorità sovrana¹³; se, poi, tale resa fosse motivata da un precedente giudizio emesso circa lo stesso fatto in sede ecclesiastica, ecco che la violazione del principio che "nell'essenziale"¹⁴ connota la laicità nel nostro sistema costituzionale si farebbe paradigmatica. La materia penale, che rappresenta uno di quei settori rispetto ai quali la Costituzione esige si esplichino esclusivamente i poteri ordinamentali dello Stato¹⁵, sarebbe così volontariamente rimessa da quest'ultimo nelle mani della Chiesa, solo in virtù dello *status* ricoperto dall'imputato¹⁶.

Si giunge quindi all'inevitabile conclusione per cui il principio cristallizzato all'art. 7, primo comma, Cost. non solo non frappone alcun ostacolo alla nuova celebrazione di un giudizio penale avanti a una corte nazionale nonostante l'imputato sia già stato condannato per il medesimo fatto¹⁷ da un tribunale ecclesiastico, ma, anzi, la richiede. Il duplice riconoscimento di sovranità operato dal canone di distinzione degli ordini non implica piena equiparazione degli ordinamenti indirettamente citati, quello statale e quello canonico: al

sanzionatorie, ivi comprese quelle che disciplinano il potere punitivo (...) sono tutte in ugual misura espressione dei poteri originari (e sovrani) della Chiesa cattolica". Tale sovranità è però compressa a causa del "positivo disconoscimento" delle norme penali da parte dello Stato, che ne vieta l'applicazione coattiva.

¹³ Cfr. JLIA PASQUALI CERIOLI, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 111.

¹⁴ Così Corte costituzionale, sentenza n. 334/1996, cit., considerato in diritto, par. 3.2, in merito al canone di distinzione degli ordini.

¹⁵ ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, p. 190.

¹⁶ Restaurando così, nei fatti, il contesto pre-leggi Siccardi, con cui fu abolito nel 1850 il privilegio del foro ecclesiastico.

¹⁷ A ben vedere, peraltro, gli stessi fatti, nel caso in commento, integrano nei due ordinamenti, civile e confessionale, figure di reato non perfettamente sovrapponibili. Da una parte, l'art. 609-*quater* n. 2, c.p., che sanziona gli atti sessuali con minore di anni sedici quando il colpevole eserciti un'autorità nei suoi confronti – nella specie, gli era stato affidato per ragioni di educazione religiosa; dall'altra, l'art. 6 § 1, primo comma, *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*, che punisce il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni. Differiscono, quindi, molteplici elementi di fatto, dall'età della persona offesa, e quindi l'oggetto materiale del reato, alle qualità e relazioni del soggetto attivo, dal momento che entrambi si configurano come reati propri.

secondo, infatti, difettando una dimensione territoriale, manca l'attributo della assolutezza¹⁸, e quindi la capacità di determinare la rilevanza di altri ordinamenti nel proprio ambito. Al contrario, lo Stato, dotato di tale connotazione, è l'unico capace di "assoggettare quelli confessionali (gli ordinamenti, ndr) alle proprie norme"¹⁹. In altre parole, la dichiarazione di sovranità della Chiesa non implica alcun "arretramento delle frontiere"²⁰ di quella dello Stato, il quale, invece, continua a presidiare i suoi bastioni irrinunciabili.

A nulla vale dunque, nel caso di specie, il richiamo del ricorrente all'art. 23, secondo comma, del trattato lateranense²¹, secondo cui la menzionata "piena efficacia giuridica in Italia" delle sentenze emanate da autorità ecclesiastiche opererebbe "senza limiti di materia"²², e dunque anche in quella penale. Come correttamente rileva il giudice di legittimità, detto riconoscimento non equivale infatti a un divieto di *bis in idem* e non risulta affatto incompatibile con la sottoposizione a nuovo giudizio dell'imputato già condannato in sede canonica. Quei provvedimenti possono rilevare per taluni specifici aspetti (si pensi a una condanna alla dismissione dallo stato clericale, che fa venire meno la qualifica di ministro di culto anche ai fini civili), ma non certo sostituirsi a decisioni penali *ex parte Status*, né, tantomeno, essere eseguiti coattivamente sul territorio italiano.

Venuta meno ogni tentazione di affidarsi al braccio secolare²³, la Chiesa rimane infatti oggi priva di mezzi materiali coercitivi²⁴ anche per quelle sanzioni, come l'obbligo di dimora di cui si tratta nel caso di specie, che presentano indubbiamente risvolti non solo spirituali.

¹⁸ Appare opportuno sottolineare, proprio a proposito di non sovrapposibilità tra ordinamento canonico e vaticano, che invece, nel Preambolo del Trattato del Laterano, si riconosce espressamente allo SCV, in quanto dotato di dimensione spaziale, "esclusiva ed assoluta potestà" nella medesima.

¹⁹ NICOLA COLAIANNI, *Stato e confessioni diverse dalla cattolica (rapporti tra)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 924.

²⁰ L'espressione si deve a SERGIO LARICCIA, *I capisaldi del dibattito dottrinale sugli articoli 7 e 8 della Costituzione*, in *Id.*, *Tutti gli scritti*, tomo III (1990-1996), Pellegrini Editore, Cosenza, 2015, p. 2719.

²¹ Sul quale si tornerà anche nelle conclusioni del presente scritto.

²² CORTE DI CASSAZIONE, III sezione penale, n. 34576/2021, ritenuto in fatto, par. 2.4.

²³ Secondo cui si intendeva delegare ad altri, in casi di emergenze deprecabili, il "lavoro sporco" della brutalità sanzionatoria nel sistema di cristianità, per citare un recente contributo di FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Tra conversione del peccatore e punizione del reo. Le contraddizioni del processo penale canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), 22, 2020, p. 127.

²⁴ Lo ricorda ANTONIO CALABRESE, *op. cit.*, p. 345.

3. Una suggestione dottrinale: il doppio binario sanzionatorio

Passando dal piano del *ne bis in idem* processuale a quello sostanziale²⁵, in conseguenza proprio della manifesta afflittività delle pene canoniche comminate al sacerdote²⁶, autorevole dottrina²⁷ ha suggerito la possibilità di immaginare un ricorso ai criteri elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale²⁸ per valutare l'eventuale configurabilità di un divieto di doppio binario sanzionatorio.

Secondo tale prospettiva, anche volendo considerare i nuovi criteri restrittivi che hanno fortemente ridimensionato il livello di tutela riconosciuto alla garanzia del divieto in questione²⁹, il *ne bis in idem* potrebbe comunque trovare applicazione nel caso di specie, data l'assenza di una "sufficiente connessione temporale" tra i due procedimenti, richiesta dai più recenti parametri per escludere una violazione. Il sacerdote, invero, è stato condannato alle pene ecclesiastiche nel 2015, a distanza di non pochi anni dalla sentenza della Cassazione qui in commento, a dimostrazione del fatto che il giudizio civile è lungi dallo svolgersi parallelamente a quello canonico.

D'altra parte, come riconosciuto dalla medesima dottrina, l'utilizzo di tali parametri rimane nella vicenda che ci occupa un'ipotesi astratta: l'assenza di uno spazio giudiziario comune tra Stato e Chiesa e, soprattutto, di un territorio

²⁵ Per un primo inquadramento del rapporto tra i due *ne bis in idem*, si veda GIANRICO RINALDI, FEDERICO GATTO, *Introduzione allo studio dei rapporti tra ne bis in idem sostanziale e processuale*, in *Archivio Penale*, 1, 2017.

²⁶ Va però rimarcato che le sanzioni inferte al chierico non sono certo tra le più gravi irrogabili per il delitto da questi commesso; cfr. art. 6 § 2 *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*, secondo cui "il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione".

²⁷ NOVELLA GALANTINI, *Bis in idem per il cittadino già giudicato dalla giurisdizione ecclesiastica per un fatto contemplato dal codice canonico e sottoposto a giudizio in Italia per lo stesso fatto previsto dal codice penale*, in *Sistema Penale*, Rivista telematica (www.sistemapenale.it), 2 novembre 2021.

²⁸ Anzitutto, si dovrebbe accertare la natura penale della materia di cui si tratta. In tema, secondo gli alternativi e non cumulativi c.d. *Engel criteria*, individuati dalla Corte EDU già nel 1976 nella sentenza *Engel e altri v. Paesi Bassi* ai fini della qualificazione penale o amministrativa di una sanzione, una materia è sempre sostanzialmente penale alla luce: 1) della formale qualificazione in tal senso conferitale dal diritto interno; 2) della natura sostanzialmente penale dell'illecito commesso; 3) della natura e della severità della pena che rischia l'interessato. Per una ricostruzione storica delle posizioni adottate dalla giurisprudenza EDU in tema di *bis in idem*, v. LUDOVICO BIN, *Anatomia del ne bis in idem: da principio unitario a trasformatore neutro di principi in regole*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3, 2020, p. 98 ss.

²⁹ Si fa qui in particolare riferimento alla sentenza EDU *A e B c. Norvegia* del 15 novembre 2016, commentata da CATERINA FATTA, *Il nuovo volto del ne bis in idem nella giurisprudenza della Grande Camera e la compatibilità con il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria*, in *Giurisprudenza penale*, 1, 2017.

di garanzie, anche processuali³⁰, riconosciute da entrambi, renderebbe sempre e comunque impossibile il dialogo tra i due ordinamenti e, quindi, insuperabile l'ostacolo all'applicazione del *ne bis in idem*.

A parere di chi scrive, però, le motivazioni sottese all'inconcepibilità di ragionare attorno a un divieto di doppio giudizio risiedono altrove, in principi che definiscono e strutturano la nostra forma di Stato a livello costituzionale. Applicando i menzionati criteri elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale alla lettera, è indubitabile che il risultato conseguito sarebbe un divieto di *bis in idem*: la connessione reclamata per non integrare quest'ultimo, infatti, non deve essere solo temporale, ma anche sostanziale, con ciò indicandosi la necessità di una conduzione integrata dei due procedimenti – volta a evitare, o almeno limitare, la duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove – o della considerazione nel secondo procedimento dell'entità della sanzione comminata nel primo. Si tratta, con chiara evidenza, di requisiti insostenibili nell'ipotesi che qui ci occupa, in cui a confrontarsi sono due giurisdizioni dal rapporto segnato dalla insuperabilità del principio di distinzione degli ordini.

Spingendosi ancora oltre, basti rilevare come recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, a partire dalle ultime pronunce EDU³¹, se ne sia peraltro già in parte allontanata, richiedendo che i diversi procedimenti, perché non integrino violazione del *ne bis in idem*, “abbiano di mira scopi complementari nel comune perseguimento di un interesse generale”³². Anche qui, le ragioni sanzionatorie di Stato e Chiesa divergono necessariamente. Vero è che alla leale collaborazione che informa il regime ecclesiastico può conseguire l'astensione dalla duplicazione dell'accusa e/o della sanzione qualora esistano garanzie di una più efficace incriminazione nel foro statale³³, ma è al tempo stesso innegabile che il diritto penale canonico si orienti, come ogni altro

³⁰ In materia di diritto processuale penale canonico, specie sul diritto alla difesa, v., molto recentemente, PIERO AMENTA, *Diritto processuale penale canonico e inveroamento del principio fondamentale del diritto alla difesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2, 2022. Va comunque rimarcata la nuovissima formulazione del can. 1321 CIC, § 1, per cui “chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario”.

³¹ Sul punto e, specificamente, sulle conseguenze della sentenza EDU *A e B c. Norvegia* per la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, v. STEFANO ZOCCALI, *La giurisprudenza sovranazionale e l'applicazione dei c.d. “criteri Engel”: un'analisi storica sulla qualificazione della norma penale fra Corte Edu e Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di “ne bis in idem”*, in *Ordines*, 1, giugno 2019, p. 153 ss.

³² Così NICOLA RECCHIA, *Note minime sulle tre recenti sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea in tema di ne bis in idem*, in *Eurojus.it*, Rivista telematica (www.rivista.eurojus.it), 22 marzo 2018, par. 5.

³³ È opinione di MASSIMO DEL POZZO, *Il rapporto tra diritto e peccato nell'attualità del diritto canonico*, in *Ius Canonicum*, vol. 53, 2013, p. 204.

ramo dell'ordinamento³⁴, attorno alle ragioni costitutive della Chiesa come sistema giuridico e debba perciò risultare funzionale “alle specifiche istanze di perseguimento di finalità ultraterrene che ne costituiscono la caratteristica distintiva”³⁵. Una dimensione, quindi, quella ultraterrena, cui partecipa anche il diritto penale canonico, certamente estranea a ogni intervento statale.

Tale impossibilità di individuare scopi complementari *ex parte Status*, diretta ricaduta ancora una volta del principio dell'indipendenza degli ordini, non è però, nel nostro caso, assenza di un requisito imprescindibile che consenta il *bis in idem*, ma, all'estremo opposto, la ragione stessa per cui il doppio binario sanzionatorio non può incontrare alcun ostacolo.

Sul fronte canonistico, con speciale riguardo alla fattispecie in commento, è appena il caso di ricordare quanto tali condotte siano al centro ormai da anni di una vera e propria battaglia intrapresa dalla Chiesa³⁶. Per quanto interessa in questa sede, è opportuno rimarcare che, in linea del tutto teorica, nulla osterebbe a che l'ordinamento canonico rimettesse interamente la punizione di tali condotte del clero ai giudici statuali (vicende relative allo *status* di chierico del reo a parte)³⁷. La precisa scelta, invece, di continuare a sanzionarle pure canonicamente, e anzi di renderle il fulcro delle più recenti riforme di diritto penale canonico³⁸, dimostra quanto irrinunciabile sia, anche per la Chiesa e in particolare nell'attuale contesto storico, l'esigenza di apprestare diretta tutela penale avverso simili abusi³⁹.

³⁴ Vale la pena di ricordare, però, che storicamente il diritto penale è il settore dell'ordinamento canonico più “incompreso e quindi anche maggiormente contestato”, tanto da essere stato paragonato a “un enorme edificio, in gran parte disabitato”. V. PAOLO MONETA, *Introduzione*, nel vol. *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 7.

³⁵ GIUSEPPE D'ANGELO, *La “irriducibile tipicità” del diritto canonico nella dinamica delle attuali relazioni interordinamentali. Brevi note (problematiche e di prospettiva) a partire dalla riforma dei delicta graviora*, in *Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional*, 1, 2014, p. 105.

³⁶ Da ultimo, quanto agli interventi assunti contro gli abusi su minori da Papa Francesco, v. DANIELA MILANI, *Responsabilità e conversione: la via di Francesco contro gli abusi del clero*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, p. 431 ss.

³⁷ Lo nota EAD., *Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 32, 2013, p. 9, per cui invece lo stesso non potrebbe dirsi per altri delitti puniti dal diritto penale canonico, quali quelli contro la fede e i sacramenti, “poiché in essi si trovano condensati l'identità della Chiesa stessa e la sua missione di salvezza”.

³⁸ DAVIDE CITO, *Nota alle nuove norme sui “Declita graviora”*, in *Ius Ecclesiae*, 3, 2010, p. 789, lo definisce “effetto volante”.

³⁹ In proposito, è interessante ricordare la diversità di vedute in merito al bene giuridicamente meritevole di protezione, alla finalità delle misure di contrasto al fenomeno e, più in generale, alla “terapia da praticare per rimarginare la ferita degli abusi del clero” ravvisabili tra le prospettive del pontefice in carica e di quello emerito; per Francesco, centrale è l'obiettivo di realizzare un'autentica trasformazione ecclesiale, per Benedetto XVI, l'esigenza di tutelare la fede. Sul punto, e specificamente

Dall'altro lato dello spettro, per quanto riguarda lo Stato, già si è detto della necessità di non abdicare al proprio ruolo sanzionatorio. Oltretutto, mentre è certo che nessuna decisione assunta da un tribunale confessionale, sulla base di un ordinamento religioso e che commina pene spirituali, possa essere ritenuta sufficiente per soddisfare esigenze punitive necessariamente improntate al principio di laicità⁴⁰, lo stesso non vale *a contrario*. Anche il nuovo Libro VI del CIC⁴¹, infatti, prevede al can. 1344, punto 2, che il giudice canonico possa “astenersi dall’infliggere una pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza se il reo (...) sia stato sufficientemente punito dall’autorità civile o si preveda che sarà punito”⁴². Non solo, quindi, nei casi di un procedimento statale già conclusosi con l’irrogazione di una sanzione penale, ma persino all’esito di un giudizio prognostico sulla pena in cui dovrebbe incorrere il soggetto, l’autorità ecclesiastica è titolata, per ragioni di *aequitas canonica*, a valutare la sussistenza dell’esigenza di comminare una punizione.

Il perseguimento dello scopo ultimo della salvezza delle anime⁴³, cui è orientato il principio di equità in quanto criterio generale, nonché principio informatore che “sorregge tutta la codificazione”⁴⁴, e in realtà l’intero ordinamento canonico, può indurre, infatti, persino a rinunciare a punire, qualora si ritenga eccessiva l’inflizione di un’ulteriore sanzione. Parrebbe quindi che l’elasticità propria del diritto canonico sia in grado di consentire, *ex parte Ecclesia*, di guardare con flessibilità financo allo stesso principio di distinzione degli ordini, la cui lettura canonistica si basa anzitutto sulla costituzione

sui riflessi procedurali e sostanziali delle riforme figlie delle due diverse visioni, v. DANIELA MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio*, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2020, p. 187 ss.

⁴⁰ Notoriamente nessuna finalità di purificazione o emenda interiore è perseguibile dal nostro ordinamento, laddove, al contrario, l’emendamento e la correzione del reo sono specificamente tra le finalità dei sistemi penali dei diritti confessionali. Circa quello canonico, v. la bibliografia riportata da MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, MICHELE RIONDINO, *Introduzione al diritto canonico*, Le Monnier Università, Firenze, 2017, pp. 183-185; specificamente, *ex multis*, RAFFAELE BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2001; PIERLUIGI RONZANI, *La pena ecclesiale*, CEDAM, Padova, 2004.

⁴¹ La più recente, e radicale, riforma di diritto penale canonico è stata promulgata da Papa Francesco con la Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei* del 1° giugno 2021. In materia, v. BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021.

⁴² Ricorda condivisibilmente ANITA TITOMANLIO, *La non esigibilità. Il diritto penale canonico snodo tra libertà morale e dignità della persona*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2016, p. 187, che tale disposizione si riferisce naturalmente solo ai cd. delitti di foro misto, puniti tanto dall’ordinamento canonico quanto da quello statale.

⁴³ “Che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema”, come ricorda il can. 1752 CIC.

⁴⁴ Così PAOLO GROSSI, *Aequitas Canonica: tra codice e storia*, in *JusOnline*, 1, 2015, p. 10, per cui si tratta di “un fermento germinativo che fertilizza di sé tutto il diritto canonico scritto e non scritto”.

pastorale *Gaudium et Spes*⁴⁵. Il richiamo operato dal can. 1344, punto 2, a considerare le pene già inferte, o che prevedibilmente lo saranno, dal giudice secolare sembra dunque configurare un'ipotesi di presupposizione della legge civile, nel senso che l'ordinamento canonico prende atto di quanto prodottosi nell'ordinamento secolare e fa discendere da tale situazione autonomi effetti giuridici suoi propri⁴⁶. In particolare, ne deriva addirittura la possibilità, per l'autorità ecclesiastica, di astenersi dal comminare una pena canonica.

Non di rinuncia alla sanzione, quindi, si tratterebbe; ma di applicazione del canone di equità, figlia del riconoscimento del fatto che, nel caso specifico portato all'attenzione del giudice, il *bis in idem* non sarebbe funzionale alla finalità suprema dell'ordinamento ecclesiale.

Se proprio dovessimo ipotizzare, dunque, la rinuncia alla pretesa punitiva da parte di uno dei due attori coinvolti nella vicenda in commento, Stato e Chiesa⁴⁷, la “sobrietà estrema”⁴⁸ che in questa materia è ravvisabile in capo all'ordinamento canonico consentirebbe, a determinate circostanze, di immaginare un mancato raddoppio della sanzione *ex parte Ecclesia*. Lo stesso non può evidentemente dirsi per lo Stato, vincolato com'è all'ottemperanza al principio di separazione degli ordini distinti e quindi tenuto a non deporre mai, nemmeno in caso di precedente condanna confessionale per lo stesso fatto, le armi della giustizia penale.

4. Conclusioni: i limiti di tollerabilità all'esecuzione di una pena confessionale

Come si è visto, la questione centrale per la pronuncia in commento si rivela in realtà piuttosto lineare; giurisdizione penale canonica e statale si muovono su binari mai destinati a convergere, incapaci di dispiegare effetti rilevanti ai fini di una qualsivoglia ipotesi di violazione di *bis in idem*.

L'occasione, però, permette di ragionare brevemente, a chiusura di queste note, su altri aspetti che emergono dalla lettura della sentenza. Il sacerdote,

⁴⁵ Nella costituzione, al §76, si legge che “la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo”.

⁴⁶ Sulla presupposizione, da parte del diritto canonico, della *lex civilis*, v. GIUSEPPE DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, III edizione [1996], AVE – Anonima Veritas Editrice, Roma, 2007, pp. 75-76.

⁴⁷ Ipotesi quanto mai improbabile nel caso di specie, alla luce della rimarcata centralità che la condotta del sacerdote riveste per entrambi.

⁴⁸ L'espressione è qui mutuata da MICHELE RIONDINO, *Connessione tra pena canonica e pena statale*, nel vol. *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit., p. 200.

nel caso di specie, aveva già infatti interamente espiato le pene canoniche inflittele dalla giustizia ecclesiastica; ciò, sebbene non costituisca – come si diceva – alcun elemento utile a trarre conseguenze in materia di *ne bis in idem*, conduce nondimeno a due ulteriori conclusioni.

Anzitutto, il tema è stato finora analizzato dalla prospettiva statale non solo a causa dell'autore del provvedimento giurisdizionale da cui si è sviluppata la riflessione – la Corte di Cassazione – ma anche per un incontrovertibile dato fattuale. Il procedimento canonico avanza ben più speditamente di quello civile, tanto che, al momento della decisione degli ermellini, l'imputato non solo era già stato condannato dal giudice ecclesiastico, ma aveva persino integralmente espiato le pene temporanee inflittele. Ne consegue quindi, inevitabilmente, che a doversi interrogare circa l'eventuale rilevanza di un provvedimento di condanna già emanato per i medesimi fatti debba essere la parte civile, giunta solo per seconda a pronunciarsi.

Si ponga però il caso, del tutto ipotetico, in cui i due giudizi si svolgessero parallelamente e, dunque, le due condanne fossero contestuali. A quel punto, si aprirebbe un nuovo tema di interesse, relativo alla possibilità, e alle eventuali modalità, di convivenza delle sanzioni, tutte egualmente dotate di pretese di esecuzione, ognuna secondo quanto stabilito dal proprio ordinamento di provenienza. Qualora la pena ecclesiale mantenesse una dimensione esclusivamente spirituale, nulla vieterebbe una contemporanea applicazione di questa e di quella secolare. Alla reclusione comminata ai sensi del codice penale, per esempio, potrebbe infatti accompagnarsi una sanzione capace di incidere solo sulla sfera per definizione preclusa all'ordinamento laico, quella più intima dell'individuo. Naturalmente, non si tratterebbe di una forma di coordinamento: semplicemente, le due pene correrebbero su sentieri paralleli, senza ingerenze reciproche, insistendo su ambiti affatto distanti facenti capo al medesimo individuo.

In altri termini, e ben più problematicamente, si porrebbe la questione se le diverse sanzioni presentassero tutte risvolti materiali, risultando immediatamente inconciliabili. È quanto si ravvisa nella specie, per cui una condanna civile a più di tre anni di reclusione entra in evidente contraddizione con la pronuncia ecclesiastica che commina l'obbligo di dimora per cinque anni presso una struttura residenziale. Delle due l'una, immaginando che le sentenze siano emanate contemporaneamente: o il reo verrà tradotto in un istituto di pena per scontare la condanna disposta dal giudice secolare, o si recherà spontaneamente nella comunità indicata dal decreto penale canonico, per trascorrervi il periodo ivi previsto. Non si intravede alcuna terza via, né alcuna possibile ipotesi di conciliazione.

In tale circostanza, si è detto, l'intero ragionamento svolto in queste pagine

perderebbe un presupposto essenziale: la preesistenza di un provvedimento canonico di condanna rispetto alla pronuncia del magistrato civile. L'esito finale della vicenda sarebbe, però, ulteriormente semplificato. Come poc' anzi rimarcato, il giudice ecclesiastico può scegliere di astenersi, *ex can. 1344*, punto 2 CIC, dalla comminazione di una pena, ma tale decisione, pacificamente rimessa alla sua libera valutazione, non muterebbe il quadro quanto all'esecuzione della sanzione. Dai descritti rapporti tra i due ordinamenti, canonico e civile, improntati a una non completa equiparazione, discende infatti una prevalenza, in detta ipotesi, della giurisdizione secolare e, di conseguenza, della pena da questa irrogata. L'ordinamento dello Stato, in altri termini, certo non sarebbe disposto ad attendere la completa (nonché spontanea) espiazione della sanzione ecclesiale prima di procedere a tradurre in carcere il reo, facendo valere la propria supremazia; di converso, alla Chiesa non resterebbe che subire passivamente la prevalenza della giustizia civile, rinunciando all'esecuzione della pena dell'obbligo di dimora, comminata da un giudice che, evidentemente, non ha ritenuto urtare con il principio di equità la duplicazione della sanzione. Rimane dubbia, peraltro, l'eventualità di mero differimento di quest'ultima a un momento più opportuno: il *can. 1344*, n. 1, CIC consente infatti tale possibilità "se da una punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno mali maggiori". Non è questo, evidentemente, il caso che ci occupa. Non sarebbe una prognosi sulle conseguenze dell'applicazione immediata della pena a motivarne il rinvio, bensì una impossibilità materiale, dovuta alla necessità di dare precedenza al potere coercitivo penale dello Stato.

Il presupposto su cui si fonda l'intera riflessione oggetto di queste pagine, poi – e si giunge così al secondo ulteriore profilo meritevole di analisi in tali conclusioni – è il fatto che l'ordinamento statale accetti pacificamente che sul suo territorio siano comminate da autorità altre, estranee all'apparato pubblico, e poi eseguite, sanzioni penali fondate su tavole assiologiche anche notevolmente distanti. Non si tratta, naturalmente, del caso in commento, in cui anzi il medesimo fatto è criminalizzato tanto *ex parte Ecclesia* quanto dal diritto penale statale, seppure con pene non sovrapponibili per natura ed entità. La natura penale di tali sanzioni, peraltro, non è data solo dalla loro qualificazione formale, ma, come nella specie – l'obbligo di dimora per cinque anni presso una struttura residenziale – anche dalla afflittività sostanziale di cui sono dotate, capace di incidere sul piano del concreto esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti – nel nostro esempio, evidentemente la libertà di circolazione – e non unicamente su quello spirituale.

È opportuno, quindi, interrogarsi circa il punto critico superato il quale la disponibilità alla tolleranza dell'applicazione di dette pene sia destinata a venire meno. In primo luogo, sembra assumere decisiva centralità l'elemen-

to della volontaria sottoposizione del reo. Un ordinamento ad appartenenza spontanea come quello canonico, infatti, per sua natura non è in grado di irrogare sanzioni rilevanti nei confronti di individui che non vi siano legati da alcun vincolo di adesione.

Non è impensabile, di conseguenza, il caso del fedele che abbandoni volontariamente la società ecclesiastica⁴⁹ all'instaurarsi di un processo penale canonico nei suoi confronti, o persino all'esito dello stesso, una volta accertata la necessità di punirlo. In tale circostanza, il principio di laicità gioca un duplice ruolo, precludendo ovviamente allo Stato la facoltà di sindacare in alcun modo il provvedimento confessionale di irrogazione della sanzione⁵⁰, ma al tempo stesso imponendogli di garantire che al fedele sia concessa la possibilità di abbandonare la confessione religiosa *ex art. 19 Cost.* senza subire ripercussioni giuridiche pregiudizievoli per interessi che non afferiscano in via esclusiva all'ordine spirituale.

D'altra parte, il diritto penale canonico difetta di un potere coercitivo in fase di esecuzione della sanzione, così come di strumenti concreti a essa deputati e di un apparato normativo che segua colui al quale è stata inflitta una pena durante l'esecuzione della medesima⁵¹. La stessa concezione della responsabilità, intesa come consapevolezza delle ricadute delle proprie azioni e fonte di diritti e doveri, si profila con contorni suoi propri nell'ordinamento della Chiesa⁵², appunto in ragione della volontaria partecipazione alla comunione ecclesiale; su questa falsariga, l'autorità ecclesiastica, perché una pena trovi effettiva esecuzione, non può che richiamarsi anzitutto a un obbligo di coscienza del reo. Allo scopo potranno fornire il loro contributo misure pastorali e disciplinari, ma certamente mai forme di coercizione fisica⁵³.

L'unica disposizione che si rinveniva sul punto nel CIC del 1983 era il can.

⁴⁹ Ragiona sul punto GIUSEPPE DALLA TORRE, *Qualche considerazione sul principio di legalità nel diritto penale canonico*, in *Angelicum*, vol. 85, 1, 2008, p. 270.

⁵⁰ JLIA PASQUALI CERIOLI, *Fatto giuridico "civile" e fatto giuridico "religioso": qualificazione statale e indipendenza confessionale*, nel vol. NATASCIA MARCHEI, DANIELA MILANI, JLIA PASQUALI CERIOLI (a cura di), *Davanti a Dio e agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, il Mulino, Bologna, 2014, p. 46 ricorda come costituisca un portato del principio supremo il fatto che i provvedimenti confessionali non possano mai essere invalidati, dichiarati illegittimi o direttamente disapplicati in forza di una decisione del potere civile.

⁵¹ Ne fa recentemente menzione LUCIANO EUSEBI, *Pena canonica e tutela del minore*, in *Discrimen*, 1, 2020, p. 115.

⁵² In materia, v. MARIA D'ARIENZO, *Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionatorio canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), 32, 2015, specie p. 11; MARIA ANTONIETTA FODDAI, *Prevenire, punire, riparare: la responsabilità personale tra diritto dello Stato e diritto della Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), 35, 2015, in particolare p. 25 ss.

⁵³ Sul punto, v. BRUNO FABIO PIGHIN, *op. cit.*, pp. 333-334.

1393, che prevedeva la possibilità di punire con giusta pena chi avesse violato gli obblighi impostigli da una pena⁵⁴. Diviene però ora necessario coniugare il verbo al tempo passato, dal momento che, nella nuovissima versione del Libro VI del CIC, entrata in vigore non più tardi dell'8 dicembre 2021, quel reato è sanzionato dal can. 1371 §2 CIC⁵⁵. Non si tratta più, dunque, di un delitto contro obblighi speciali, previsti dal Titolo V del Libro VI del CIC, ma di uno "contro le autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi", come è intitolato invece il Titolo II, in cui oggi trova collocazione.

Una prima condizione essenziale perché una pena confessionale trovi esecuzione sul territorio dello Stato pare dunque essere il consenso del reo, disposto a rinunciare a porzioni di libertà anche costituzionalmente garantite – tornando al caso di specie, di libertà di circolazione – in nome di un convinto rispetto dei provvedimenti dell'autorità religiosa.

Proseguendo nel ragionamento, tale requisito appare però fallace. Si pensi al caso della più grave tra le pene espiatorie previste dal CIC, la dimissione dallo stato clericale. Questa sarà ugualmente efficace, con i relativi effetti anche ai fini civili, tanto per il chierico che accetterà la decisione del giudice canonico, quanto per quello che non concorderà con la valutazione del Tribunale ecclesiastico. Perché, però, il reo ne possa avvertire la portata, è evidente che questi debba continuare a sentirsi almeno in minima misura legato alla Chiesa⁵⁶, che non intenderà lasciare neanche a seguito della condanna ricevuta.

Si apre quindi uno iato che merita una sottolineatura. Ponendosi nei panni del condannato, la sanzione produrrà effetti non qualora il reo vi aderisca, bensì, più correttamente, qualora questi aderisca all'ordinamento che stabilisce la pena comminata: è chiaro, infatti, che, altrimenti, il giudice confessionale si troverà a infliggere una qualsivoglia sanzione nei confronti di un individuo che non ne percepirà più non solo la vincolatività, ma neppure il significato e il valore.

Adottando la prospettiva dell'ordinamento confessionale, la situazione in-

⁵⁴ Per commenti, v. RAFFAELE BOTTA, *op. cit.*, p. 223 e bibliografia ivi riportata.

⁵⁵ Nell'attuale formulazione, il can. 1393 riproduce, con qualche differenza, quanto precedentemente previsto al can. 1392, mentre il nuovo can. 1392 introduce una fattispecie di reato inedita, che punisce "il chierico che abbandona volontariamente e illegittimamente il sacro ministero, per sei mesi continui, con l'intenzione di sottrarsi alla competente autorità della Chiesa". Si tratta, quindi, di un'ipotesi ben diversa da quella di colui che viola gli obblighi imposti da una pena. In tema, cfr. BRUNO FABIO PIGHIN, *op. cit.*, pp. 451-453.

⁵⁶ Peraltro, il can. 1350 §2 CIC, modificato solo in minima parte dalla riforma del Libro VI, impone alla Chiesa di non abbandonare completamente il chierico dimesso dallo stato clericale, richiedendo all'Ordinario "di provvedere nel miglior modo possibile a chi è stato dimesso dallo stato clericale e che a causa della pena sia veramente bisognoso, eccetto che con il conferimento di uffici, ministeri e incarichi".

vece cambia completamente, fino a ribaltarsi. Non può rilevare in alcun modo, infatti, il consenso del soggetto dimesso dallo stato clericale alla pena irrogata, restando al nostro esempio; in qualunque caso, il reo sarà privato dello *status* di chierico e la condanna eseguita, anche agli effetti civili. Il tratto dirimente, quindi, sembra risiedere altrove e la sua individuazione richiedere l'analisi di un'ulteriore ipotesi.

Si pensi a un gruppo che si riconosca in una corrente particolarmente fondamentalista⁵⁷ di un credo, disposta ad applicare letteralmente il dettato del suo testo sacro di riferimento anche in punto di sanzioni penali. Ora, è pacifico che anche qualora, per esempio, un membro di tale comunità accettasse una punizione corporale comminatagli da un'autorità confessionale, l'ordinamento secolare non potrebbe certo essere tenuto a tollerarne l'esecuzione, che riterrebbe anzi a sua volta comportamento penalmente rilevante⁵⁸.

Il "fatto confessionale", tendenzialmente privo di interesse per lo Stato, insisterebbe anche, infatti, su principi-valori che impegnano la sfera temporale, determinando così il potere – ma altresì il dovere – di intervento della parte pubblica. Il medesimo comportamento, in altre parole, volto a punire una condotta illecita secondo il diritto penale confessionale, costituirebbe, agli occhi della Repubblica laica, nient'altro che un reato, avendo cagionato effetti propri dell'ordine statale e avendo così perso quell'aura di intangibilità che altrimenti gli sarebbe stata riconosciuta. A ben vedere, la circostanza per cui una stessa condotta possa produrre duplici e indipendenti fatti/effetti giuridici, religiosi e civili, costituisce proprio diretto corollario del principio di distinzione degli ordini, e quindi di quello supremo di laicità⁵⁹. A derivarne è la capacità dello Stato di apprezzare dalla propria, autonoma, prospettiva giuridica quel comportamento, qualificandolo eventualmente anche come reato.

Quanto appena espresso vale con ogni evidenza per qualunque condotta religiosamente ispirata e motivata; certo non vi fa eccezione nemmeno l'esecuzione di una pena irrogata da una qualsivoglia autorità confessionale, anche nel caso in cui il condannato si presti spontaneamente a subirne l'esecuzione.

⁵⁷ Il termine fondamentalista è qui da intendersi nell'accezione intesa da ENZO PACE, RENZO GUOLO, *I fondamentalismi*, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 5-6, secondo cui i tratti distintivi dei fondamentalismi sono inerranza, astoricità, superiorità della Legge divina su quella terrena e primato del mito di fondazione.

⁵⁸ Si consideri l'ipotesi estrema di una condanna alla pena di morte eseguita con il consenso del reo; in tal caso, non si potrebbe non integrare la fattispecie di reato punita dall'art. 579 c.p. Per ogni atto di disposizione del proprio corpo che cagioni una diminuzione permanente dell'integrità fisica, cfr. art. 5 c.c.

⁵⁹ A proposito, v. JLIA PASQUALI CERIOLI, *Fatto giuridico "civile" e fatto giuridico "religioso": qualificazione statale e indipendenza confessionale*, cit., pp. 42-43.

Il richiamo all'art. 23, secondo comma, del trattato lateranense, operato anche dall'imputato nel caso da cui ha preso le mosse il presente scritto, non è in grado sul punto di apportare alcun profilo di novità. Gli effetti civili delle sentenze emanate da autorità ecclesiastiche vanno infatti, ai sensi del punto 2, lett. c), del Protocollo addizionale all'Accordo di revisione del Concordato del 1984, "intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani". È così, dunque, che l'art. 23 tratt. non diviene altro che una "applicazione specifica del principio espresso dall'art. 8.2. Cost."⁶⁰, che ostacola l'attribuzione di qualsivoglia rilevanza civile a norme, provvedimenti, atti confessionali in contrasto con l'"ordinamento giuridico italiano". Come è risaputo, tale disposizione concerne il momento dinamico dell'organizzazione confessionale, il suo "svolgersi e realizzarsi autoritativamente"⁶¹ nei confronti dei fedeli in applicazione delle norme religiose, che incontra un limite invalicabile nei principi fondamentali dell'ordinamento secolare⁶².

In conclusione, venendo nuovamente all'ipotesi di cui si sta ragionando, il mero consenso del reo all'inflizione di una pena non rileva affinché essa possa trovare pacifica esecuzione agli occhi delle istituzioni civili. Risulta invece necessario il rispetto di quei presidi irrinunciabili di sovranità alla cui tutela lo Stato non è legittimato a derogare, evidentemente disattesi in caso di applicazione di una sanzione corporale. Torna così protagonista, dunque, un canone più volte evocato in queste pagine, quello di distinzione degli ordini. Si tratta del principio, lo si è detto, che impone allo Stato il *bis in idem*, processuale e sostanziale, ai danni di un chierico già processato e condannato avanti alla giurisdizione canonica; ma è, al contempo e di converso, il medesimo principio che, delimitando lo spazio in cui l'ordinamento civile esercita in maniera esclusiva e incontestabile la propria sovranità, erige un argine a esecuzione di pene confessionali qualora queste, con quella sovranità, si pongano in palese violazione.

⁶⁰ Si condivide qui l'opinione di MARCELLO TOSCANO, *L'art. 23 del Trattato lateranense: l'efficacia civile dei provvedimenti a carico di ecclesiastici e religiosi*, nel vol. NATASCIA MARCHEI, DANIELA MILANI, ILIA PASQUALI CERIOLI (a cura di), *Davanti a Dio e agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, cit., p. 216.

⁶¹ Lo evidenziava già GIUSEPPE CASUSCELLI, *op. cit.*, p. 220.

⁶² Notoriamente, così la Consulta chiarisce la portata del richiamo al concetto di ordinamento giuridico *ex art. 8.2 Cost.* nella sentenza n. 43 del 1988, considerato in diritto, par. 2.